



ORDINANZA N. 102 DEL 22.12.2023

Determinazione per l'anno 2024 del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di operazioni e servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994 e ss.mm.ii. PORTO DI VENEZIA e PORTO DI CHIOGGIA.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 84/1994 e così come modificata dal d.lgs. 16/2016 e dal d.lgs. n. 232/2017 per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto 28 Maggio 2021 n. 224 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, portante la nomina del Presidente dell'AdSPMAS;

VISTO quanto previsto dall'art. 16 comma 7 della citata Legge 84/94 relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio di attività di impresa portuale e per l'esercizio di ciascun servizio portuale;

VISTO il Decreto 31 marzo 1995, n. 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della citata Legge 84/1994, e in particolare l'articolo 5 comma 1 del Regolamento medesimo;

VISTO il Decreto 6 febbraio 2001, n.132 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione concernente il Regolamento che fissa i criteri vincolanti per l'individuazione dei servizi portuali;

VISTA la Circolare DEM/1940 del 31 luglio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa al regolamento sui servizi portuali;

VISTO l'art. 3 dell'allegato A della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n.57/2018;

VISTE le proprie Ordinanze 100/2023 e 347/2011, concernenti l'autorizzazione all'esercizio di attività portuali da parte di imprese portuali concessionarie e non concessionarie operanti per conto proprio o di terzi;

VISTA l'ordinanza n.18/2018 concernente il regolamento dei servizi portuali specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali;

RITENUTO di dover predeterminare, in via generale e prioritaria e ad esclusivo interesse pubblico, il numero massimo delle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali e dei servizi portuali complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali, ai sensi degli artt.16 e 18 della legge 84/94, da poter rilasciare nell'anno 2024 nell'ambito portuale di Venezia e Chioggia, in maniera commisurata



e compatibile alle capacità strutturali dei porti, agli spazi disponibili, all'entità complessiva dei traffici marittimi ed alle infrastrutture viarie e ferroviarie in essi confluenti, nonché alla relativa domanda/offerta dei servizi tecnico-operativi connessi alla movimentazione in arrivo e partenza di merci, agevolando la massima concorrenza tra gli operatori imprenditoriali;

CONSIDERATO l'andamento dei traffici di merci degli ultimi anni;

CONSIDERATO che l'Autorità di sistema Portuale, ai sensi dell'art.16 comma 7 della legge 84/94, sentite la Commissioni Consultive, determina annualmente il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data 23/11/2023;

SENTITO l'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, riunitosi in data 23/11/2023;

VISTO il parere espresso dal Comitato di Gestione, riunitosi in data 23/11/2023;

ORDINA

Articolo 1 – Autorizzazione per lo svolgimento di operazioni portuali. Numero massimo anno 2024.

Il numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali ex art. 16 della Legge 84/1994 nel **Porto di Venezia** da rilasciare per l'anno **2024** alle imprese portuali di cui alle ordinanze 100/2023 e 347/2011 è fissato in:

n. massimo 2024	Tipo di impresa
8 imprese	di sbarco/imbarco, trasbordo e/o allibo, deposito e movimentazione, per conto terzi , concessionarie
1 impresa	di sbarco/imbarco, deposito e movimentazione, per conto terzi , concessionaria individuata a mezzo di bando di gara per la realizzazione in project-financing della piattaforma logistica di Fusina (c.d. terminal Autostrade del Mare)
Tutte le imprese	di sbarco/imbarco, deposito e movimentazione, per conto proprio , concessionarie
3 imprese	di sbarco/imbarco e movimentazione, per conto terzi, non concessionarie




Il numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali ex art. 16 della Legge 84/1994 nel **Porto di Chioggia** da rilasciare per l'anno **2024** alle imprese portuali è fissato in:

n. massimo 2024	Tipo di impresa
2 imprese	di sbarco/imbarco, trasbordo e/o allibo, deposito e movimentazione, per conto terzi, concessionarie
Tutte le imprese	di sbarco/imbarco, trasbordo e/o allibo, deposito e movimentazione, per conto proprio, concessionarie

Articolo 2 – Autorizzazione alla fornitura di servizi portuali. Numero massimo anno 2024.

Il numero massimo di autorizzazioni alla fornitura di servizi portuali ex art. 16 della Legge 84/1994 nel **Porto di Venezia** da rilasciare per l'anno **2024** è determinato come da tabella:

Tipo di servizio	n. massimo 2024
1- riempimento e svuotamento container/semirimorchi e attività inerenti e conseguenti	10
2- campionatura, misurazione merce	5
3- pesatura della merce	3
4- vagliatura di merci alla rinfusa (es. carbone) e lavorazione di merci senza trasformazione (es. frantumazione)	6
5- imballaggio, ricondizionamento e pulizia della merce e riparazione imballaggi (a titolo esemplificativo: gabbie, casse, palette) e copertura della merce	10
6- rizzaggio, derizzaggio e fardaggio	6
7- pulizia celle/magazzini/depositi/piazzali/banchine e altre aree operative	11
8- riparazione e manutenzione contenitori e attività inerenti e conseguenti	8
9- sezionatura merci in genere (ad es. vergella, billette, lamiere)	4



10- attività di spingicarro	5
11- a) trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati tra sottobordo nave e magazzino/piazzale interno al terminal	7
b) trasporto di colli eccezionali in ambito portuale	6
12- prevenzione dall'intorbidimento e inquinamento delle acque durante le operazioni di carico e scarico su/da navi di materiali polverulenti (es. carbone,, caolino, clinker, sfarinati)	2
13- trasferimenti, in ambito portuale, di auto non accompagnate all'interno dei piazzali del terminal o da zone attrezzate esterne al terminal e viceversa (sono esclusi i trasferimenti da nave a terra e viceversa, che rappresentano operazioni portuali)	2

Il numero massimo di autorizzazioni alla fornitura di servizi portuali ex art. 16 della legge 84/1994 nel **Porto di Chioggia** da rilasciare per l'anno **2024** è determinato come da tabella:

Tipo di servizio	n. massimo 2024
1. pesatura della merce	2
2. imballaggio, ricondizionamento e pulizia della merce, e riparazione imballaggi (a titolo esemplificativo: gabbie, casse, palette, ma non contenitori)	2
3. rizzaggio, derizzaggio e fardaggio	2
4. pulizia/magazzini/depositi/piazzali/banchine e altre aree operative	2
5. riparazione e manutenzione contenitori e attività inerenti e conseguenti	2
6. trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati tra sottobordo nave e magazzino/piazzale e trasporti colli eccezionali in ambito portuale	3
	3



Articolo 3 – Obblighi di controllo sulla regolarità dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro.

È fatto obbligo alle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni e servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, di comunicare al terminal presso il quale operano la presenza dei propri lavoratori.

Detto obbligo dovrà essere verificato dal terminal committente/appaltante in ottemperanza a quanto disposto:

- Dall'ISPS Code, adottato dall'IMO (International Maritime Organization) e recepito attraverso il Regolamento CE n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali.
- Dal D.LGS 272/1999 (indicazione del numero medio di lavoratori impiegati per ciascun servizio svolto al fine della compilazione del documento di sicurezza).

L'Autorità di Sistema Portuale, in attuazione dei compiti istituzionali ad essa attribuiti ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera a) della legge 84/1994 ss.mm.ii, si riserva la facoltà di effettuare le verifiche di propria competenza.

Il personale dipendente (ed eventualmente socio-lavoratore) di imprese che espletano operazioni portuali e imprese fornitrici di servizi specialistici, complementari ed accessori deve obbligatoriamente essere in possesso delle conoscenze ed abilitazioni professionali inerenti le mansioni da svolgere. In caso contrario, deve essere soggetto a percorsi di formazione professionale concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto.

Tale formazione deve interessare i lavoratori per l'inserimento nel ciclo lavorativo portuale e, periodicamente, nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa in relazione ai mutamenti organizzativi, normativi e tecnologici. La società/ditta autorizzata concorda con l'Autorità di Sistema Portuale programmi di formazione/informazione che riguardano i propri dipendenti.

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio